

STATUTO

Art. 1

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata: Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole - Unacoma.

L'Associazione, con sede legale in Roma, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza industriale italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni ed uffici staccati in altre località.

Art 2

L'Unione, escludendo nell'esplicazione delle proprie attività ogni atto avente fine di lucro, ha per scopo di rappresentare il settore industriale dei costruttori di macchine ed equipaggiamenti di cui al successivo articolo 3; si prefigge di studiare, patrocinare assumere e promuovere iniziative svolgendo azioni in ogni campo di attività e specificatamente in quello economico, tecnico e scientifico nell'interesse e utilità dell'industria del settore, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e competenze

fra le componenti del sistema.

In modo particolare l'Unacoma si propone di:

- a) facilitare il miglioramento e l'incremento della produzione patrocinando ogni forma di solidarietà tra i produttori nel campo tecnico ed economico;
- b) favorirne la conoscenza e la maggiore diffusione facendosi promotrice di pubblicazioni, fiere, convegni, sia in Italia sia all'estero;
- c) studiare tutti i problemi di carattere tecnico, economico, fiscale, doganale, ecc., concernenti l'industria del settore; dare attiva ed efficiente collaborazione agli Enti ed Istituti preposti ad emettere disposizioni al riguardo, prestando successivamente opera di consulenza per la loro applicazione da parte degli associati, con particolare riguardo nei confronti di piccole e medie aziende;
- d) iniziare e sviluppare rapporti con altre Associazioni ed Enti nazionali, esteri e sovranazionali, con particolare riguardo alla Unione Europea per migliorare le rispettive conoscenze particolarmente nel campo tecnico, economico e scientifico, associandosi o aggregandosi ad essi per il raggiungimento di scopi comuni;
- e) procedere alla raccolta ed elaborazione degli elementi utili ai fini dello studio degli argomenti che comunque interessino le aziende associate;
- f) assolvere tutti gli altri incarichi che, nell'interesse del settore, le potessero venire affidati dai propri associati;
- g) promuovere la conoscenza e la diffusione di un marchio che identifichi i membri dell'Associazione.

DEGLI ASSOCIATI

Art. 3

Possono appartenere all'Unione in qualità di Soci Ordinari le aziende italiane che producono trattrici, motori agricoli, macchine agricole operatrici, macchine per il giardinaggio, macchine per il movimento terra e forestali, attrezzi, componentistica in Italia.

Possono aderire all'Unacoma, in qualità di Soci Aggregati: Istituzioni, Enti, Aziende o persone non attive nella produzione specifica e il cui scopo sociale sia distinto dalla produzione stessa e commercializzazione di macchine agricole e per movimento terra che svolgono attività integrate o connesse con quelle sopra elencate.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di valutare eventuali domande di ammissione alla qualifica di Soci Affiliati provenienti da società di diritto italiano filiali di costruttori stranieri produttori il materiale indicato al comma 1° del presente articolo, aventi unità di fabbricazione significative nella Unione Europea ed aventi sul territorio italiano una struttura autonoma di distribuzione e di servizi (soprattutto pezzi di ricambio).

Tutti i soci sopra descritti vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 4

Per ottenere l'iscrizione a Socio, occorre presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda.

La domanda rappresenta di per sé l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti allegati, deliberati dal Consiglio Direttivo, che ne

formano parte integrante, nonché di tutte le sue eventuali modificazioni, anche in ragione del ruolo dell'Associazione quale componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana di cui al vigente Statuto della Confindustria e con particolare riguardo al divieto di cui al successivo articolo 9.

Nella domanda deve essere indicato:

- 1) il nome del o dei Dirigenti dell'Azienda delegati a rappresentarla in seno all'Unione;
- 2) a quali gruppi , di cui all'articolo 11, si richiede essere iscritti;
- 3) l'accettazione delle norme e degli obblighi che derivano dal presente Statuto.

Ogni cambiamento di persona dovrà essere comunicato con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante dell'Azienda.

Le eventuali successive variazioni debbono essere sottoposte all'approvazione del Comitato di Presidenza.

Contro le decisioni del Comitato di Presidenza il richiedente potrà ricorrere al Consiglio Direttivo.

Art. 5

La domanda di ammissione deve essere sottoposta, su proposta del Comitato di Presidenza, all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'ammissione all'Unione del soggetto richiedente.

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello a cui ha avuto luogo l'ammissione; l'obbligo del pagamento del contributo associativo calcolato in dodicesimi di anno decorre dal primo giorno del mese in cui ha avuto luogo l'ammissione.

I soci ordinari ed i soci affiliati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci ordinari, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni/Gruppi/Settori, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

I Soci Affiliati hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo negli organi della Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto e con particolare riferimento al successivo art. 20. I Soci Affiliati sono altresì esclusi da tutte quelle attività dei soci ordinari che promuovano i loro interessi specifici quali progetti congiunti di ricerca e sviluppo, politiche commerciali ed economiche, di lobby, di anti-dumping

Art. 5 bis

Gli Associati sono autorizzati ad utilizzare il Marchio dell'Unione.

L'Unione garantisce l'uso del proprio Marchio ai soli Associati, a tutela della propria immagine e delle aspettative degli acquirenti e/o utenti.

Art. 5 ter

Allo scopo di esercitare un adeguato potere di controllo sulla legittima utilizzazione del Marchio, l'Unione procede direttamente alla distribuzione ai propri Associati degli esemplari del Marchio in base alle richieste pervenute.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Art. 6

La qualità di Associati ed il diritto al voto si perdono:

- a) per dimissioni;
- b) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per esclusione deliberata dal Comitato di Presidenza per quelle Aziende che abbiano contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o quando sussistano motivi attinenti alla loro condotta morale ed economica.

Contro le deliberazioni di cui alla lettera c) l'associato potrà ricorrere al Consiglio Direttivo od al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

Art. 7

La cessazione dalla qualità di Associato sia per esclusione che per dimissioni comporta l'obbligo del pagamento delle quote sociali per tutto l'anno in corso.

Art. 7 bis

La cessazione dalla qualità di Associato sia per esclusione che per dimissioni comporta inoltre la rinuncia all'uso del Marchio della Unione e l'obbligo della riconsegna all'Unione degli esemplari del Marchio non ancora utilizzati.

Art. 8

L'ammissione, le dimissioni e la esclusione dall'Associazione sono rese note mediante pubblicazione negli atti dell'Unione, informandone, per opportuna conoscenza, la Confindustria.

Art. 9

Gli Associati sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, di seguire le direttive impartite dagli Organi dell'Associazione e di porre in essere quei comportamenti che si rendono necessari in corrispondenza della loro appartenenza

al sistema confederale.

In particolare gli Associati dovranno:

- a) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi a quelli perseguiti da quest'ultima;
- b) fornire informazioni e notizie che venissero loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. Gli Associati sono tenuti, in particolare, a fornire tutti i dati relativi alla loro produzione. Tutte le informazioni e notizie relative saranno tenute riservate e, in caso di necessità, utilizzate senza indicarne la loro fonte salvo autorizzazione della stessa;
- c) versare i contributi associativi, di cui al successivo articolo 10, secondo le modalità e nei termini fissati dall'Unione e dalle altre componenti del sistema confederale.

Unacoma è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle competenti territoriali del sistema.

Art. 10

La quota di competenza dell'Associazione viene fissata nel seguente modo:

- a) una quota annuale di base che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) un contributo associativo annuo determinato nella misura e nelle modalità del Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo, per l'accettazione, entro i primi sei mesi dell'anno, il fatturato franco fabbrica italiana e/o filiale in Italia relativo all'anno precedente.

In caso di mancata denuncia il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare il

fatturato netto presunto considerando l'ultima denuncia presunta e l'andamento di mercato.

Per la Componentistica il Consiglio Direttivo determinerà annualmente le quote forfettarie da corrispondere.

Per la riscossione e la ripartizione del contributo associativo dovuto dal Socio all'Unione il Consiglio Direttivo stabilirà le procedure sulla base delle normative confederali.

Art. 11

In seno all'Unione sono costituiti i seguenti gruppi merceologici:

- 1) Trattatrici
- 2) Motori
- 3) Macchine Agricole Operatrici Semoventi
- 4) Macchine Agricole Operatrici:
 - Macchine per la lavorazione del terreno
 - Macchine per la semina e concimazione
 - Macchine per la protezione delle piante e delle colture
 - Macchine per l'irrigazione
 - Macchine per la raccolta
 - Macchine per lo spostamento ed il trasporto
 - Macchine per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti e Macchine per l'allevamento
- 5) Macchine per il giardinaggio
- 6) Macchine per il movimento terra
- 7) Componentistica

Ciascun azienda può essere iscritta in uno o più gruppi in relazione alla sua

produzione.

L'Assemblea ha facoltà di modificare la composizione dei gruppi o di costituirne di nuovi.

Art. 12

Sono Organi dell'Unione:

- 1) L'Assemblea Generale
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Comitato di Presidenza
- 4) Il Presidente e i tre Vice Presidenti
- 5) I Revisori Contabili
- 6) I Proviviri

Le cariche sociali non sono remunerative, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per i soli revisori contabili.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea delibera:

- a) in convocazione formale
- b) per referendum

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire a quale delle due forme ricorrere.

Art. 14

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia indetta per referendum che per convocazione formale, tutte le Aziende che risultino iscritte almeno un mese

prima della data della lettera di convocazione e che non siano in mora con il pagamento dei contributi associativi dovuti.

Art. 15

L'Assemblea sarà convocata almeno una volta per anno entro il primo semestre e può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

Essa sarà convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che rappresenti almeno un quarto dei voti e quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato o, in mancanza di tale delega, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza anche dei Vice Presidenti l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere indicato dal Presidente.

Art. 16

Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori fra gli Associati e un Segretario che potrà anche essere non Socio. Spetta al Presidente di constatare la legale costituzione dell'Assemblea e di regolare la discussione in seno alla stessa.

Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità per la effettuazione del referendum. Le delibere dei referendum si intendono valide quando abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 17

La convocazione formale dell'Assemblea viene fatta dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta da spedirsi per lettera ai singoli Associati non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora

dell'Assemblea e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto ad otto giorni.

Nella lettera verrà pure indicata la data per la seconda convocazione ove la prima andasse deserta.

La seconda convocazione potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima trascorsa un'ora da quella stabilita per la prima convocazione.

Art. 18

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentate tante aziende che dispongano di almeno la metà dei voti del complesso sociale, da valutarsi secondo i criteri degli articoli 14 e 20.

In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei 2/3 dei voti in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei voti.

Esse deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Art. 19

Per la partecipazione all'Assemblea occorre la presentazione della lettera di convocazione.

Ogni Associato può delegare per iscritto altro Associato, nessuno può però disporre di più di una delega. Le deleghe dovranno essere scritte in calce alla lettera di convocazione, della regolarità delle deleghe rispondono tanto le Aziende deleganti quanto le delegate.

Art. 20

Ogni Socio Ordinario dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi corrisposti all'Associazione divisi per un coefficiente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio Affiliato dispone di un numero di voti pari al 75% di quelli risultanti applicando il criterio di calcolo di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea regolarmente costituita secondo le norme dell'art. 18 delibera validamente con tanti voti che rappresentino la metà più uno dei voti espressi, esclusi gli astenuti e quelli rappresentati da coloro che si assentano durante il corso dell'Assemblea stessa.

Art. 21

L'Assemblea Generale ordinaria:

- a) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale dell'Unione e sulle attività da essa svolte;
- b) procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
- c) procede alla elezione del Consiglio Direttivo;
- d) procede alla elezione dei Probiviri;
- e) procede all'elezione di tre Revisori Contabili e di due supplenti;
- f) discute e delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal consiglio Direttivo;
- g) delibera sulle adesioni dell'Unione ad altre Associazioni;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e su ogni altro

argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Ordinaria.

COMITATI DEI GRUPPI MERCEOLOGICI

Art. 22

I Comitati dei gruppi merceologici Trattatrici, Motori, Macchine Agricole Operatrici Semoventi, Macchine per il giardinaggio, Macchine per il movimento di terra e Componentistica, sono costituiti da tutte le aziende iscritte a ciascun gruppo.

Essi devono essere convocati a cura del Presidente dell'Unione, ogni volta ciò si ritenga opportuno nell'interesse degli iscritti o ne venga fatta richiesta da almeno il 20% dei voti delle aziende iscritte al Gruppo stesso.

Il Comitato del Gruppo merceologico Macchine Agricole Operatrici si articola nei seguenti comparti già indicati all'art. 11:

- macchine per la lavorazione del terreno
- macchine per la semina e concimazione
- macchine per la protezione delle piante e delle colture
- macchine per l'irrigazione
- macchine per la raccolta
- macchine per lo spostamento ed il trasporto
- macchine per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti e macchine per l'allevamento

ed è costituito da tutte le Aziende iscritte a ciascun comparto del Gruppo medesimo.

Esso deve essere convocato dal Presidente di Gruppo con le medesime modalità indicate al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 23

Il Comitato di ciascun Gruppo esamina le questioni di maggior importanza riguardanti le attività del gruppo e gli interessi che ad esso appartengono.

Inoltre i Gruppi merceologici hanno la seguente composizione:

- Trattatrici 6 consiglieri
- Motori 2 consiglieri
- Macchine Agricole Operatrici Semoventi 2 consiglieri
- Macchine per il Giardinaggio 3 consiglieri
- Macchine per il Movimento Terra 4 consiglieri
- Componentistica 4 consiglieri

e provvedono a nominare un Presidente ed un Vice Presidente di Gruppo, scegliendoli in modo che, ove possibile, almeno uno rappresenti le industrie minori.

Il Comitato del Gruppo merceologico Macchine Agricole Operatrici:

- Macchine per la Lavorazione del terreno
- Macchine per la semina e concimazione
- Macchine per la protezione delle piante e delle colture
- Macchine per l'irrigazione
- Macchine per la raccolta
- Macchine per lo spostamento ed il trasporto
- Macchine per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti e macchine per l'allevamento

di cui allo stesso art. 11, provvede a nominare dieci Consiglieri.

Sette Consiglieri sono nominati direttamente da ciascun comparto tra i rispettivi componenti.

I restanti tre sono eletti da tutte le aziende appartenenti al Gruppo

merceologico con votazione a scrutinio segreto su una lista di candidati superiore al numero degli eligendi. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, qualora il Consigliere eletto risultasse già espressione della designazione diretta da parte dei singoli comparti, subentra il candidato in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità prevale il più anziano.

Tra questi vengono eletti un Presidente e un Vice Presidente.

Tutti i Presidenti, i Vice Presidenti ed i Consiglieri, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Unione.

I Presidenti di Gruppo sono di diritto anche membri del Comitato di Presidenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e dai tre Vice Presidenti dell'Unione, dai Presidenti e dai vice Presidenti dei rispettivi Gruppi merceologici e dai Consiglieri eletti dai Comitati di Gruppo secondo il precedente art. 23. I consiglieri di gruppo, esclusi il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di revoca e/o dimissioni e/o venir meno per qualsiasi motivo di un Consigliere, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti del rispettivo Gruppo Merceologico, sino alla fine del mandato.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte per anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi Membri o quando il Presidente o due Vice Presidenti ne facciano richiesta.

La convocazione avviene per lettera semplice da inviarsi almeno otto giorni

prima; nei casi d'urgenza può avvenire anche per telegramma, o facsimile, o posta elettronica da inviarsi due giorni prima.

Art. 25

Ciascun Membro del Consiglio ha diritto a un voto: a parità di voti prevale il voto del Presidente. In prima convocazione, per la validità delle delibere del consiglio, occorrerà la presenza della maggioranza dei suoi Componenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

Trascorsa un'ora da quella fissata, il Consiglio passa in seconda convocazione e per la validità delle sue delibere è sufficiente la presenza di un terzo dei membri in carica.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le delibere dell'Assemblea Generale;
- b) elegge la Commissione di designazione;
- c) propone il Presidente ed i Vice Presidenti all'Assemblea;
- d) assume le iniziative di studi, di inchieste, di pubblicazioni e di quanto altro possa occorrere, a suo giudizio, per il conseguimento dei fini dell'Unione;
- e) esamina la Relazione ed i bilanci annuali, predisposti dal Comitato di Presidenza, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- f) predispone annualmente un Regolamento interno;

- g) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- h) nomina il Direttore Generale dell'Unione stabilendone l'ampiezza della delega, i poteri di firma, le responsabilità e gli emolumenti e provvede alla sua eventuale sostituzione;
- i) delibera su ogni altro argomento propostogli dal Presidente o dal Comitato di Presidenza;
- j) stabilisce la quota associativa annuale di base e la misura e le modalità di riscossione del contributo associativo.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 27

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai vice Presidenti e dai Presidenti dei Gruppi merceologici .

Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, con le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

Art. 28

Il Comitato di Presidenza è investito di tutti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi della unione, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo o quanto riservato all'Assemblea.

In particolare è di sua competenza:

- a) deliberare sull'ammissione o sulla espulsione o radiazione degli Associati;
- b) sottoporre al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo, la relazione sull'attività svolta dall'Unione nell'anno precedente ed eventuali proposte da vagliare ai fini della presentazione all'Assemblea;
- c) deliberare i regolamenti e gli organici del personale dell'Unione;

- d) nominare i membri delle Commissioni Consultive in seno agli Associati, ricorrendo eventualmente a consulenti esterni all'Unione, qualora se ne presenti la necessità;
- e) nominare i rappresentanti esterni di Unacoma.

IL PRESIDENTE

Art, 29

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione, da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo triennio consecutivo a quello della prima elezione.

Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

I VICE PRESIDENTI

Art. 30

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di tre.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma

di attività per il triennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le eventuali deleghe a loro affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di un triennio consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno al mandato ricoperto.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 31

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

I PROBIVIRI

Art. 32

L'Assemblea indetta ogni sei anni elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica sei anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio Ordinario ed Affiliato può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata alla elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Nel caso in cui uno dei Proboviri venga meno per qualsiasi motivo, si provvederà alla sua sostituzione a mezzo di Assemblea.

Spetta ai Proboviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i tre Proboviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i tre Proboviri con l'accordo dei due Proboviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Proboviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i tre Proboviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Proboviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i

mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 15 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i tre Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere

funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 33

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione o quelle che nell'anno solare non siano intervenute ad almeno la metà delle riunioni indette, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite.

La decadenza è dichiarata da chi presiede l'Organo.

La decadenza intervenuta ai sensi del comma precedente determina la ineleggibilità per il triennio successivo.

LE COMMISSIONI CONSULTIVE

Art, 34

E' prevista la costituzione di Commissioni Consultive nominate dal Comitato di Presidenza con il compito di predisporre, studiare e curare gli aspetti tecnici, economici, finanziari e di qualsiasi altra natura inerenti all'attività dell'Unione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 35

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente Statuto l'Unione dispone di uffici che fanno capo al Segretario Generale il quale, sotto l'indirizzo e il

controllo del Presidente, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle delibere degli organi di questa.

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e cura l'attuazione delle delibere degli organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute. Cura il buon andamento degli uffici e sorveglia la regolare tenuta della contabilità e dei registri sociali. Propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari.

Partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi sociali e di gruppo.

Organizza e sovrintende i servizi offerti dall'Unione del cui andamento è responsabile.

Potrà inoltre assumere la delega ed i poteri che il Consiglio Direttivo vorrà determinare.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 36

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui all'art. 31 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e dell'Organo collegiale dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

FONDO COMUNE

Art. 37

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed

assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Art. 38

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Art. 39

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle

modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

SCIoglimento

Art. 40

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 41

Le deliberazioni dell'Assemblea generale ordinaria, straordinaria, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, sono fatte constatare da verbali delle riunioni firmati dal Presidente e dal Direttore. Tali verbali vengono tenuti a disposizione degli Associati affinché possano prenderne visione.

Tutte le deliberazioni si prendono a voti palesi o a voti segreti; per le cariche sociali la votazione avverrà a voti segreti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta, salvo quanto disposto

dall'art. 25, per quanto riguarda il Consiglio Direttivo.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art 1 - Il mandato dell'Ufficio di Presidenza (Presidente e n. 3 Vice Presidenti) in carica alla data di approvazione del presente Statuto viene prorogato di anni uno e verrà così a scadere in data giugno 2007.

La disposizione del precedente comma ha lo scopo di garantire, per il futuro, la non simultanea scadenza del mandato del Presidente (unitamente all'Ufficio di Presidenza) e di quello del Consiglio Direttivo.

Art 2 - I Soci Ordinari ammessi a norma dell'art 4, lettera a, del precedente Statuto, (le società di diritto italiano filiali di costruttori stranieri produttori il materiale indicato aventi unità di fabbricazione significative nella Unione Europea ed aventi sul territorio italiano una struttura autonoma di distribuzione e di servizi) potranno normalizzare il loro rapporto, nel termine di dodici mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, a condizione di avere locata in Italia la produzione.